

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

Il Prof. Filippo de Rossi nato a Napoli il 10/07/1955, il quale interviene al presente atto nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, avente sede legale alla Piazza Guerrazzi n. 1Benevento, ove domicilia per la carica, P. IVA 01114010620, d'ora in poi denominata Università.

5			E						
Il/La		, nato/a a				,			
il		, il quale/la	quale	interviene	nella qualită	i di F	Rapprese:	opresentante	
Legale	dell'Azienda			avente	e sede		legale	in	
192		, alla via				, i	vi domi	ciliato	
per la carica, P.IVA		, d'ora in poi denominato soggetto ospitante,							
		DDE	ATT CO	~					

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università può promuovere tirocini di formazione ed orientamento in aziende a beneficio di laureati entro i 12 mesi e studenti universitari che frequentano corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, di master universitari e di perfezionamento, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, del Decreto Ministeriale Lavoro 25.03.1998 n. 142, e del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche e integrazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

- 1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università del Sannio Corso di Laurea in Giurisprudenza, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto Ministeriale.
- 2. Il numero e i soggetti in tirocinio sono concordemente individuati dall'Università e dal soggetto ospitante.

Art. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lett. d), della Legge 24 giugno 1997 n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante (tutor aziendale).
- 3. Per ciascun tirocinante, inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento, redatto secondo lo schema allegato, contenente: il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor universitario, e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
- 4. La proposta ed il progetto formativo devono essere sottoposti all'approvazione delle strutture didattiche competenti e sottoscritti dal Presidente/Coordinatore della struttura didattica interessata.
- 5. Il perfezionamento del rapporto di tirocinio avrà luogo con la comunicazione, da parte del rappresentante legale del soggetto ospitante, dell'accettazione della proposta e del progetto formativo. Il progetto formativo deve inoltre essere sottoscritto dal responsabile aziendale designato dall'azienda ospitante.
- 6. La documentazione dovrà essere trasmessa in copia al competente Ufficio dell'Ateneo.
- 7. L'inizio del tirocinio avverrà con decorrenza dal primo o dal quindicesimo giorno del mese.

Art. 3

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- 2. Eventuali pubblicazioni aventi ad oggetto dati, informazioni e conoscenze di cui al presente articolo dovranno essere preventivamente approvate dal soggetto ospitante e dall'Università.

Art. 4

1. L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) ed all'Università.

3. L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

1. Il soggetto ospitante s'impegna a:

a. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato tra le parti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

b. rilasciare ad ogni tirocinante l'attestazione finale sullo svolgimento del progetto.

Art. 6

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per l'azienda oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli autonomamente decisi da una delle parti della presente Convenzione, previa comunicazione all'altro soggetto interessato.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipulazione.

2. Essa avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, alle medesime condizioni sopra stabilite, qualora non venga disdetta da una delle parti almeno due mesi prima del termine di scadenza.

Lì,

Università degli Studi del Sannio

IL SOGGETTO OSPITANTE